



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 0111210779
www.policoro.gov.it

Ordinanza n. 48/2015

OGGETTO: Ordinanza - Misure a tutela della pubblica incolumità in occasione del Capodanno.

IL SINDACO

Ritenuto che nella notte di Capodanno potrebbero verificarsi episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone e di danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi;

Rilevato che ogni anno, nella notte di Capodanno, a seguito di traumi dovuti all'uso improprio di petardi e simili artifici, si registrano numerose richieste di intervento sia del servizio di Pronto intervento del 118 che c/o il Pronto Soccorso del P.O. ospedaliero di Policoro;

Preso atto che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita collettiva, creando pericolo per l'incolumità delle persone e possono causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;

Considerato altresì che tale usanza minaccia l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

Vista la necessità di garantire che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Considerato che particolare attenzione deve essere rivolta nei confronti dell'area della zona del centro cittadino e dei quartieri;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale:

RACCOMANDA

1. Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;
2. Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
3. Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

È vietato tenere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

In particolare su tutto il territorio comunale, nei giorni 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016, è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili e artifici esplodenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali meglio sopra specificati.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Policoro e sul sito internet del Comune di Policoro.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Matera, alla Questura di Matera, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Policoro, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Policoro, al Comando di Polizia Locale di Policoro, al Comando della Polizia Provinciale di Matera.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Policoro, 30.12.2015

Firmato
Il SINDACO
Rocco LEONE

